

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

**Autorizzazione**

Raccolta generale n. 2141 del 22-08-2023

**Oggetto:** SOCIETA' F.LLI VILLA SRL, CON SEDE LEGALE IN SOVICO (MB) AL VIALE BRIANZA N. 24. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA (ART. 14, C. 2 E ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 241/1990) - FORMA SIMULTANEA E MODALITA' SINCRONA. ADOZIONE DELLA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SOVICO (MB) AL VIALE BRIANZA N. 24/28, ADIBITO ALL'ATTIVITA' DI "RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI". CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 153/2016 DEL 11/02/2016. ART. 6 D.P.R. N. 59/2013, ART. 8 LEGGE N. 447/1995 E ARTT. 124, 215 E 216 D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

**DECRETO DI NOMINA N. 1 DEL 31/01/2023 AD OGGETTO: "CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ING. FABBRI FABIO, QUALE DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE"**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

La società "F.LLI VILLA S.r.l." - con sede legale in Sovico (MB) al viale Brianza n. 24, Codice Fiscale 02157680154/Partita I.V.A. 00730580966/Nr. R.E.A. MB-907906 - ha presentato la domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di Sovico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, mediante la piattaforma informatica "Impresainungiorno".

L'istanza è stata acquisita dallo sportello SUAP di Sovico al protocollo REP\_PROV\_MB/MB-SUPRO n. 173421 del 13 maggio 2022.

Con successiva comunicazione protocollo REP\_PROV\_MB/MB-SUPRO n. 177171 del 17 maggio 2022, il menzionato sportello SUAP ha trasmesso l'istanza di modifica dell'AUA alla Provincia di Monza e della Brianza (Autorità competente), che l'ha acquisita al protocollo generale n. 22146/2022 del 18 maggio 2022.

**La domanda di modifica dell'AUA in esame riguarda l'impianto ubicato in comune di Sovico (MB) al viale Brianza n. 24/28, utilizzato per l'attività di "recupero di rifiuti non pericolosi".**

L'insediamento è attualmente in possesso dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che la Provincia di Monza e della Brianza (Autorità Competente) ha adottato con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 153/2016 del 11 febbraio 2016, per i seguenti titoli:

- l'autorizzazione agli scarichi in fognatura (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006)
- le comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006).

Una porzione dell'impianto risulta ricompresa nella "Zona di rispetto cimiteriale", ai sensi dell'art. 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e dell'art. 24 del Regolamento



regionale n. 4 del 14 giugno 2022 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità - Regolamento di attuazione).

In data 25 ottobre 2017 (atti provinciali n. 37779/2017), la società F.LLI VILLA S.r.l. ha presentato l'istanza di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di modifica (aumento) di capacità produttiva dell'impianto di gestione dei rifiuti.

In esito allo svolgimento del relativo procedimento, questa Provincia ha stabilito di non assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) il suddetto progetto di modifica dell'impianto di gestione dei rifiuti (*riferimento*: Lettera in atti provinciali n. 22618/2021).

**In sede di presentazione della domanda di modifica sostanziale dell'AUA, la società F.LLI VILLA S.r.l. ha chiesto, rispettivamente:**

- **di modificare** il titolo «comunicazioni in materia di rifiuti» (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 - *Soggetto competente*: la Provincia), mediante la variazione delle aree e l'aumento dei quantitativi dei rifiuti da gestire
- **di confermare** il titolo abilitativo «autorizzazione agli scarichi in fognatura» (*Soggetto competente*: l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza) dichiarando – sotto la propria responsabilità – il “*proseguimento senza modifiche*” rispetto al quadro prescrittivo riportato nell'Allegato tecnico di settore al vigente provvedimento di AUA.

In esito alla verifica di completezza formale dell'istanza, con lettera protocollo n. 24048/2022 del 30 maggio 2022, questa Provincia ha richiesto allo sportello SUAP di Sovico di inoltrare alla Società in questione la richiesta di integrazioni alla domanda e di chiarimenti sui titoli abilitativi da ricomprendere nell'autorizzazione unica, per le motivazioni e gli aspetti che sono dettagliati nella stessa nota. **Con la medesima lettera, la Provincia ha comunicato all'Impresa la sospensione dei termini del procedimento.**

In data 5 agosto 2022 (atti provinciali n. 35666/2022), sono pervenute dallo sportello SUAP le integrazioni della società F.LLI VILLA S.r.l. In tale occasione, la Società ha richiesto di ricomprendere nel procedimento anche il rilascio del seguente titolo:

- la comunicazione / il nulla osta di impatto acustico (art. 8 della Legge n. 447/1995) - *Soggetto competente*: il Comune.

Con lettera protocollo n. 36793/2022 del 17 agosto 2022, la Provincia (Autorità Competente) ha chiesto al Comune di Sovico di rendere il parere, rispettivamente:


- sull'istanza di modifica dell'AUA, per gli aspetti di competenza (destinazione urbanistica dell'area di ubicazione dell'insediamento ed eventuale presenza di vincoli sulla medesima area)
- sul titolo «comunicazione/nulla osta di impatto acustico», nella qualità di Soggetto competente nella materia.

In riscontro alla richiesta formulata dall'Autorità Competente, il Comune di Sovico espresso parere negativo sull'istanza di modifica dell'AUA, motivato dall'incremento del traffico medio indotto dall'esercizio dell'attività (*riferimento*: Nota protocollo comunale n. 8113 del 31 agosto 2022, acquisita agli atti provinciali n. 38606/2022 del 1/09/2022).

In esito all'esame della documentazione integrativa presentata dall'Impresa, con la lettera protocollo n. 39982/2022 del 12 settembre 2022, questa Provincia ha comunicato alla società F.LLI VILLA S.r.l. (tramite lo sportello SUAP di Sovico) che:

- la complessiva documentazione agli atti del procedimento presentava incongruenze e lacune (anche in relazione allo scenario impiantistico rappresentato in occasione della presentazione della precedente istanza di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di V.I.A.)
- era necessario fornire indicazioni precise e univoche sulla capacità produttiva dell'impianto, oggetto del progetto di modifica.

Con comunicazione protocollo REP\_PROV\_MB/MB-SUPRO n. 138813 del 30 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo generale di questa Provincia n. 15447/2023, lo sportello SUAP di Sovico ha trasmesso i chiarimenti della società F.LLI VILLA S.r.l.



Sulla base della complessiva documentazione presente agli atti del procedimento, con la lettera protocollo n. 21449/2023 del 8 maggio 2023, la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto e convocato apposita Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona (articolo 14-ter della Legge n. 241/1990 s.m.i.), in particolare per acquisire:

- dal Comune di Sovico, il parere definitivo sull'istanza di modifica di AUA nonché sul titolo «comunicazione / nulla osta di impatto acustico»;
- dalla Società istante, indicazioni univoche sulle caratteristiche dell'attività (e annesso assetto impiantistico) svolta presso l'insediamento produttivo oggetto di autorizzazione.

La suddetta Conferenza di Servizi si è svolta nelle sedute dei giorni 30 maggio e 13 luglio 2023; in esito ai propri lavori, la Conferenza ha dato atto della conclusione positiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Comune di Sovico non ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi.

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ha confermato il “*proseguimento senza modifiche*” rispetto al quadro prescrittivo previsto nell'Allegato tecnico di settore all'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 153/2016.

I verbali delle sedute della Conferenza di Servizi decisoria sono presenti agli atti del procedimento.

Con Nota protocollo n. 53865 del 14 luglio 2023, pervenuta agli atti provinciali n. 34275/2023 di pari data, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza ha trasmesso il contributo istruttorio sull'istanza in esame, con specifico riferimento al “vincolo della Zona di rispetto cimiteriale” che risulta gravare su una parte dell'area dell'impianto della Società in questione.

Con la lettera protocollo n. 36325/2023 del 27 luglio 2023, questa Provincia ha, contestualmente:

- comunicato agli Enti e all'Impresa interessata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta sulla domanda di modifica dell'AUA in esame;
- richiesto alla società F.LLI VILLA S.r.l. di
  - prestare idonea fidejussione a garanzia del titolo «*comunicazioni in materia di rifiuti*», per l'importo di **Euro 49.808,81**. (= Euro quarantanovemilaottocentootto/81), secondo i criteri fissati dalla DGR Lombardia n. 19461/2004;
  - presentare la planimetria definitiva dell'insediamento e la scheda riassuntiva dei quantitativi dei rifiuti.

In data 2 agosto 2023 (atti provinciali n. 37399/2023), la società F.LLI VILLA S.r.l. ha trasmesso a questa Provincia (Autorità Competente) e agli altri Enti interessati la documentazione in riscontro alla lettera in atti provinciali n. 36325/2023 (citata nel precedente capoverso).

Nell'occasione, la Società ha presentato agli uffici provinciali la seguente garanzia finanziaria:

- la **Polizza Fideiussoria n. 2015354 del 1/08/2023, rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A. e con scadenza al giorno 12 maggio 2034.**

A seguito delle verifiche svolte dagli uffici provinciali, il suddetto documento è risultato conforme alle previsioni della D.G.R. Lombardia 19 novembre 2004 n. 19461.

Sulla base della documentazione complessiva presente agli atti, questa Provincia ha provveduto a predisporre l'Allegato Tecnico del titolo «*comunicazioni in materia di rifiuti*» (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006).

## MOTIVAZIONE

L'istruttoria tecnica dei Soggetti competenti si è conclusa con esito favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che la società “F.LLI VILLA S.r.l.” ha richiesto per l'impianto ubicato in comune di Sovico (MB) al viale Brianza n. 24/28, adibito all'attività di “recupero di rifiuti non pericolosi”.

Le risultanze istruttorie sono riportate nei documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**), in particolare:



- **Parte A:** “*Allegato Tecnico per comunicazioni in materia di rifiuti - Artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006*”, predisposto a cura della Provincia;
- **Parte B:** “*Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in fognatura - Art. 124 del D.lgs. n. 152/2006*”, mediante la conferma dei contenuti (adempimenti, prescrizioni e scadenze) del documento tecnico di settore redatto e trasmesso dall’Ufficio ATO-MB nell’ambito del precedente procedimento per il rilascio dell’AUA (*proseguimento senza modifiche del titolo*);
- **Parte C:** “*Allegato Tecnico per emissioni sonore industriali - Art. 8 della Legge n. 447/1995*”, riguardante la documentazione previsionale di impatto acustico che l’Impresa ha presentato nel corso del procedimento.

Sulla base delle prescrizioni di carattere generale e specifiche che sono riportate nel documento “Allegato 1 (Parti A, B e C)”, pertanto, sussistono per questa Provincia (Autorità Competente, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 59/2013) le condizioni per adottare la modifica dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) che la società F.LLI VILLA S.r.l. ha richiesto per il sopra menzionato insediamento produttivo.

**L’istruttoria svolta da questa Provincia (Autorità Competente) evidenzia la necessità di rinnovare l’autorizzazione unica ambientale (AUA), già adottata nei confronti della società F.LLI VILLA S.r.l. con l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 153/2016 del 11 febbraio 2016**, in considerazione delle modifiche (l’aumento dei quantitativi dei rifiuti da gestire) che la Società intende introdurre nel proprio ciclo lavorativo nonché della necessità di rilasciare all’Impresa nuovi e ulteriori titoli abilitativi (vale a dire, la comunicazione / il nulla osta di impatto acustico) per l’esercizio dell’insediamento produttivo. Pertanto, **a decorrere dalla data di rilascio del titolo relativo alla presente autorizzazione, è revocata la precedente autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata per l’insediamento in questione con l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 153/2016 del 11 febbraio 2016.**

Considerato inoltre che:

- secondo la disciplina prevista dal novellato art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è stabilito che l’Amministrazione procedente «(...) *adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.*» (comma 7)
- benché ritualmente convocato, il Comune di Sovico non ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi decisoria né ha trasmesso le proprie determinazioni (parere) sul titolo «comunicazione / nulla osta di impatto acustico»
- pertanto, la mancata espressione della determinazione da parte del Comune di Sovico equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14-ter c.7 della Legge n. 241/1990
- in esito allo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria (in forma simultanea e modalità sincrona), **risultano acquisiti al procedimento atti di assenso (espliciti e impliciti) da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento,**

questa Provincia può adottare la **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, riguardante la domanda di modifica dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) che la società F.LLI VILLA S.r.l. ha presentato per l’impianto ubicato in comune di Sovico (MB) al viale Brianza n. 24/28.

## **RICHIAMI NORMATIVI**


- Gli art. 107 e 147-bis del **Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267** “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”.
- La **Legge 7.04.2014, n. 56** “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”.



- La **Legge 7.08.1990 n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
- Il **Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- L’art. 23 del **Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33** “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.
- Il **Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.2013 n. 59** “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
- La **Legge 26.10.1995 n. 447** “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
- La **Legge regionale 14.08.1999 n. 16** “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA” e s.m.i.
- La **Legge regionale Lombardia 10.08.2001 n. 13** “Norme in materia di inquinamento acustico”.
- La **Legge regionale 16.12.2003 n. 26** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
- Il **Decreto legislativo 3.04.2006 n. 152** “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:
  - la Parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e, nello specifico, l’articolo 124;
  - la Parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e, nello specifico, gli articoli 215 e 216.
- Il **Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4** “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”.
- L’art. 8, comma 2 della **Legge regionale 11.12.2006 n. 24** “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’Ambiente” che individua nella Provincia l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il **Regolamento Regionale 29.03.2019 n. 6** “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ...”.

## PRECEDENTI

- Gli artt. 35 e 37 dello **Statuto della Provincia di Monza e della Brianza - Ente territoriale di area vasta**, approvato con la Deliberazione n. 1 del 30.12.2014 dell’Assemblea dei Sindaci di Monza e Brianza, circa le funzioni assegnate ai Dirigenti.
- Il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
- La **Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE**, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE.
- La **Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta provinciale di Monza e della Brianza n. 25 del 5.03.2014.
- La **D.G.R. Lombardia n. 7/8313 del 3.08.2002** “Approvazione del documento Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” e le successive modifiche e integrazioni.



- La **D.G.R. Lombardia n. 19461 del 19.11.2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”.
- La **D.G.R. Lombardia n. 8/7366 del 28.05.2008** “Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002”.
- La **Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011** “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata «Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- denominato ATO MB»”.
- Il Regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO Provincia di Monza e Brianza del 10 giugno 2010.
- La **D.G.R. Lombardia n. 9/3552 del 30.05.2012** “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”.
- La **D.G.R. Lombardia n. 9/3934 del 6.08.2012** “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”.
- La **Circolare Regione Lombardia 5.08.2013 n. 19** avente a oggetto i “Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.
- La **Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 7.11.2013** “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”.
- La **D.G.R. Lombardia n. 10/1840 del 16.05.2014** “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”.
- La **D.G.R. Lombardia n. 10/3827 del 14.07.2015** “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r.13 marzo 2013, n. 59”.
- La **Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio R.G. n. 1633/2015 del 22.10.2015** “Garanzie finanziarie da prestare per lo svolgimento dell’attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Determinazioni”.

## EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari.

In conformità alla D.G.R. Lombardia n. 10/3827/2015, comunque, è previsto il pagamento di oneri istruttori che la società “F.LLI VILLA S.r.l.” ha versato in favore della Provincia per il titolo «comunicazioni in materia di rifiuti», come risulta dalla documentazione presente agli atti.

Viceversa, per il titolo «autorizzazione agli scarichi in fognatura» e in conformità alla medesima D.G.R. Lombardia n. 10/3827/2015, non risultano dovuti gli oneri d’istruttoria, trattandosi di “proseguimento senza modifiche” rispetto al precedente titolo abilitativo in corso di validità ed efficacia.

**Accertata** la regolarità delle procedure seguite e la rispondenza degli atti alle norme previste in materia dalla legge n. 241/90 e le successive modifiche e integrazioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

## ADOTTA

la **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza di Servizi decisoria *ex art.* 14-*quater* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona, come sopra indetta e



svolta, riguardante la domanda di modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) della società "F.LLI VILLA S.r.l." e riguardante l'impianto ubicato in comune di Sovico (MB) al viale Brianza n. 24/28.

In esito alla suddetta determinazione,

## AUTORIZZA

ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 e degli artt. 124, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, **la modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) precedentemente adottata dalla Provincia di Monza e della Brianza con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 153/2016 del 11 febbraio 2016, nei termini richiesti dalla società "F.LLI VILLA S.r.l." - con sede legale in Sovico (MB) al viale Brianza n. 24, Codice Fiscale 02157680154/Partita I.V.A. 00730580966/Nr. R.E.A. MB-907906 -, per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di Sovico (MB) al via Brianza n. 24/28, utilizzato per l'attività di "recupero di rifiuti non pericolosi".**

**L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1, Parti A-B-C), nonché in conformità alle condizioni e prescrizioni indicate di seguito:**


1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. in forza dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorità competente potrà richiedere la modifica delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima del termine di scadenza dell'autorizzazione medesima:
  - a. in presenza di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili
  - b. quando lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
3. **sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;**
4. il presente provvedimento costituisce adozione di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, **con esclusivo riferimento ai seguenti titoli ambientali:**
  - a. l'autorizzazione agli scarichi in fognatura (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006)
  - b. le comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006)
  - c. la comunicazione / il nulla osta di impatto acustico (art. 8 della legge n. 447/1995);
5. con riferimento al titolo abilitativo «autorizzazione agli scarichi in fognatura», si conferma la data del 4/03/2016 quale decorrenza delle tempistiche per l'adempimento delle relative prescrizioni;
6. **entro il termine di 90 giorni, a decorrere dal rilascio del titolo AUA (da parte dello Sportello SUAP Comunale), la società "F.LLI VILLA S.r.l." dovrà eseguire le misurazioni dei livelli sonori emessi dall'attività, mediante rilevazioni strumentali che dovranno essere svolte in conformità alle indicazioni e alle modalità contenute nella D.G.R. Lombardia del 8 marzo 2002 n. 7/8313;**
7. **la società "F.LLI VILLA S.r.l." dovrà predisporre idonea Relazione delle valutazioni strumentali e delle misurazioni delle emissioni sonore; quindi, dovrà trasmettere la citata Relazione al Comune di Sovico, al Dipartimento di ARPA Lombardia competente per territorio e alla Provincia di Monza e della Brianza entro il termine di 30 giorni (a decorrere dall'avvenuta effettuazione delle misurazioni);**
8. **la società "F.LLI VILLA S.r.l." è tenuta all'iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/03), attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare alla ARPA Lombardia – Osservatorio Regionale Rifiuti (mail: [osservatoriorifiuti@arpalombardia.it](mailto:osservatoriorifiuti@arpalombardia.it)) e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. Lombardia n. 6511/2017;**
9. **entro il termine di 30 giorni, a decorrere dal rilascio del titolo AUA (da parte dello sportello SUAP Comunale), qualora vi fosse tenuta in base alla vigente disciplina e non vi avesse ancora provveduto, la società "F.LLI VILLA S.r.l." dovrà trasmettere alla competente Prefettura la Relazione con la descrizione della procedura del "Piano di Emergenza Esterna", in conformità al DPCM 27 agosto**



2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;

10. nell'esercizio dell'attività, la società “F.LLI VILLA S.r.l.” dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - a. il quantitativo di rifiuti recuperati (R4) giornalmente non deve superare le 307 t/g, derivante dalla verifica di assoggettabilità alla VIA
  - b. al fine di evitare interferenze con le ore di punta, regolamentare i viaggi in modo tale da evitare i conferimenti e le uscite durante gli orari di massimo utilizzo delle strade
  - c. all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, non dovranno essere stoccati e gestiti rifiuti
  - d. l'Azienda dovrà mantenere in condizioni decorose la porzione di area ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e rispettare il culto dei dolenti, evitando attività rumorose durante l'esecuzione delle onoranze funebri all'interno del cimitero
  - e. assicurare il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della formazione dei lavoratori;
11. l'Autorità competente si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento;
12. sono demandati all'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale la vigilanza e il controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento autorizzativo, per la parte relativa allo scarico delle acque in pubblica fognatura;
13. al Comune di Sovico sono demandati la vigilanza e il controllo riguardanti l'inquinamento acustico, considerato che la normativa vigente nella materia (la Legge n. 447/1995 e la L.R. n. 13/2001) prevede che tali attività siano svolte dai Comuni con il supporto dell'ARPA Lombardia;
14. ai sensi della L.R. n. 16/1999 e s.m.i., l'ARPA Lombardia esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
15. al fine di consentire lo svolgimento delle attività ispettive, il gestore è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente provvedimento;
16. la Società titolare dell'AUA dovrà comunicare all'Autorità competente e ai Soggetti competenti in materia ambientale ogni variazione che dovesse intervenire nel ciclo tecnologico e/o tipologie di rifiuto in gestione presso l'impianto che costituisce oggetto della presente autorizzazione;
17. dovrà essere comunicata all'Autorità Competente, ai Soggetti competenti in materia ambientale e allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
18. la società “F.LLI VILLA S.r.l.” avrà l'onere di prestare in favore della Provincia (l'Autorità competente), in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni che dovessero sopravvenire nella materia, un'ideonea appendice alla polizza fidejussoria presentata a fronte della presente autorizzazione (vale a dire: la Fidejussione n. 2015354 del 1/08/2023, rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A. e con scadenza al giorno 12 maggio 2034), almeno 90 giorni prima della relativa scadenza, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
19. in conformità alla D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni nella materia, la garanzia finanziaria da prestarsi a cura della società “F.LLI VILLA S.r.l.” dovrà coprire l'intero periodo di validità della presente autorizzazione, maggiorato di un anno;
20. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area di ubicazione dell'impianto, l'Impresa dovrà esibire allo sportello SUAP del Comune di Sovico, all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata del provvedimento autorizzativo, pena la revoca automatica dell'autorizzazione stessa;
21. l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni, che decorrono dalla data di rilascio del titolo da parte dello sportello SUAP di Sovico. La relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
22. a decorrere dalla data di rilascio del titolo riguardante il presente atto, è revocata la precedente autorizzazione unica ambientale (AUA), adottata con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 153/2016 del 11 febbraio 2016

**DANDO ATTO CHE**



- a. in forza della D.G.R. Lombardia n. 19461/2004, l'ammontare totale della garanzia finanziaria (nello specifico, la Polizza Fideiussoria Fidejussione n. 2015354 del 1/08/2023, rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A. e con scadenza al giorno 12 maggio 2034) che la società "F.LLI VILLA S.r.l." ha prestatato in favore della Provincia di Monza e della Brianza è stato determinato in Euro 49.808,81.= come sopra specificato;
- b. **la garanzia finanziaria prestata dalla società "F.LLI VILLA S.r.l." dovrà coprire l'intero periodo di validità della presente autorizzazione, maggiorato di un anno;**
- c. il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico (MB), per il rilascio del titolo;
- d. **l'efficacia della presente autorizzazione decorre comunque dalla data di notifica del provvedimento alla Società interessata, a cura dello sportello SUAP;**
- e. l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, come modificato all'art. 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/2013, sarà richiesta dallo sportello SUAP competente;
- f. il Responsabile del procedimento è lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico.

Responsabile per il procedimento di adozione della modifica di AUA: P.I. Massimo Caccia.

**Allegati:**

- 1) Allegato Tecnico – Parti "A" (comunicazioni in materia di rifiuti), "B" (scarichi in fognatura) e "C" (emissioni sonore industriali, *documentazione previsionale*).
- 2) *Sub* allegato alla "Parte A":
  - Planimetria generale dell'insediamento, con suddivisione delle aree di gestione rifiuti.

IL DIRETTORE  
ING. FABIO FABBRI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

